



# Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

---oo---

## DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 20 Del 07/03/2013

**Oggetto** Dipendente Ing. Antonio Piras - Istruttore Direttivo Tecnico categoria D.3.4 :  
Concessione nulla-osta al trasferimento per mobilità volontaria presso il Comune di Baunei.

L'anno **duemilatredici** addì **sette** del mese di **marzo** alle ore **10:30** nella sala delle adunanze di questo Comune, appositamente convocata, si è riunita Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
ARANGINO	Rinaldo	<i>Sindaco</i>	*	
CASULA	Sebastiano	<i>Vice Sindaco</i>	*	
MAROTTO	Matteo	<i>Assessore</i>	*	
URRU	Pierpaolo	<i>Assessore</i>		*
<b>Totale presenti / assenti</b>			<b>3</b>	<b>1</b>

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4, del Tuel n. 267/2000, il Segretario Comunale D.<sup>ssa</sup> PIERA PISANO.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la presente proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 65 del 19/11/2009, con la quale, in accoglimento della richiesta avanzata con nota protocollo n. 3150/I del 19/11/2009 dall'Ingegnere Antonio Piras, dipendente a tempo indeterminato e parziale (part-time al 50%) di ruolo di questa amministrazione con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria giuridica D3 ed economica D4 del vigente ordinamento professionale, veniva espresso, in linea di

massima, parere favorevole in ordine alla concessione del nulla - osta alla mobilità esterna del medesimo dipendente presso altra pubblica amministrazione, demandando all'Area Finanziaria, ove è incardinato l'Ufficio del Personale, ogni altro adempimento conseguente alla citata deliberazione;

**VISTA** la nota n. 1581 del 04/03/2013 (assunta al protocollo generale di questo Comune in data 05/03/2013 con il n. 876), con la quale il Comune di Baunei (Provincia dell'Ogliastra) richiede la cessione a proprio favore del contratto di lavoro del dipendente Antonio Piras al fine dell'assunzione presso il medesimo Ente, a seguito di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 il base al quale "le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro dei dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso le altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento";

**VISTO** il regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con propria deliberazione n. 62 dell'11/10/2011 ed in particolare l'art. 9, comma 1, che pone in capo al Segretario Comunale, sentito il Sindaco e i responsabili titolari di posizione organizzativa, la competenza ad autorizzare la mobilità esterna dei dipendenti ai sensi del sopra richiamato art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

**RAPPRESENTATO** che questo Comune, avendo una popolazione inferiore ai mille abitanti, è sottoposto all'osservanza delle seguenti disposizioni di coordinamento e contenimento della finanza pubblica:

- non soggetto alle regole inerenti il patto di stabilità interno;
- deve assicurare, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazione dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il contenimento della spesa di personale entro il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
- deve avere un rapporto tra la stessa spesa di personale e quella corrente inferiore al 50% (art. 76, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni);
- può procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;

**DATO ATTO** che la Corte dei Conti, con vari pareri resi in sede di Controllo (tra le varie: SS.RR. n. 53/2010, n. 56/2010, Sezione della Autonomie n. 21/2009), si è più volte pronunciata sul rapporto che intercorre tra l'istituto della mobilità volontaria e la vigente normativa limitativa delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in particolare la Sezione Regionale di Controllo Lombardia che con il recente parere n. 304/2012/PAR del 20 giugno 2012 è giunta alle seguenti conclusioni:

"... le situazioni ipotizzabili in tema di mobilità sono 3:

1. se la copertura dei posti resi vacanti dalla procedura di mobilità in uscita avviene mediante il recupero delle unità di personale con mobilità in entrata, l'operazione non incontra alcun limite di natura finanziaria ed è perfettamente legittima;
2. se la copertura avviene mediante assunzioni di personale dall'esterno, occorre preliminarmente verificare se la mobilità in uscita è avvenuta o meno verso ente soggetto a disciplina limitativa delle assunzioni:

2A) nel primo caso (neutralità finanziaria), la mobilità non determina una cessazione per il comune che, pertanto, non potrà tenerne conto in relazione all'art. 1, comma 562, legge n. 296/2006 (assunzioni nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno);

2B) in caso di mobilità in uscita verso ente non soggetto a limiti assunzionali, si configurerà una vera e propria cessazione dal servizio equiparabile ad un collocamento a riposo ed in quanto tale rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 562, legge n. 296/2006 (quanto all'interpretazione dell'inciso "anno precedente" come limite temporale di rilevanza delle cessazioni, si veda il parere n. 258 del 31 maggio 2012).

In tutti i casi sopra esposti, è comunque sempre necessario che l'ente ricevente:

- a. rispetti il parametro del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente ai sensi dell'art. 76, comma 7, d.l. 112/2008, come sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010;
- b. rispetti il limite alla complessiva spesa del personale (che non deve superare – per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno – quella del 2008);
- c. risulti in linea con le regole dettate dal Patto di Stabilità interno.

Tutto ciò premesso, il Comune istante valuterà se la situazione conseguente alla definizione delle procedure di mobilità, e la posizione degli enti coinvolti rispetto alle regole del patto di stabilità ed ai vincoli assunzionali e di spesa, siano o meno conformi ai parametri indicati, assumendo le conseguenti scelte gestionali di sua competenza";

**VISTO** il parere n. 10395 del 1° marzo 2013 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - ha chiarito, in merito all'attuazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, che il trasferimento per mobilità è disposto dal titolare dell'ufficio competente, secondo l'organizzazione definita dalla singola amministrazione, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili del servizio e dell'ufficio cui il personale da trasferire è assegnato, nonché previo parere favorevole dei dirigenti responsabili del servizio e dell'ufficio cui il personale da trasferire sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire: in conclusione, la necessità dell'assenso da parte dell'amministrazione cedente è un presupposto imprescindibile;

**ATTESO** che il rilascio dell'atto di assenso alla mobilità in oggetto, rientra tra le competenze riservate alla Giunta Comunale, la quale lo adotterà per il tramite della presente deliberazione, previa acquisizione dei preventivi pareri al riguardo previsti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;

**VALUTATO** attentamente quanto appresso:

- 1) che il Comune di Belvì non è soggetto al patto di stabilità interno e la mobilità in uscita dell'Ing. Antonio Piras richiesta dal Comune di Baunei avviene verso altro ente comunque soggiacente a regole limitative in materia assunzionale;
- 2) che pertanto la concessione della mobilità non determina una cessazione per cui il questo comune non potrà tenerne conto in relazione all'art. 1, comma 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (assunzioni nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno);
- 3) che, quindi, il posto potrà essere coperto esclusivamente mediante una analoga mobilità in entrata;

- 4) dei risvolti organizzativi e gestionali che la concessione della mobilità creerebbe per il Comune;
- 5) che da un punto di vista umano e strettamente personale, la concessione della richiesta mobilità consentirebbe al dipendente un avvicinamento alla propria famiglia, attualmente residente e dimorante nel Comune di Cardedu (OG);

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previo richiamo a quanto esplicitato nel precedente capoverso nei punti 1, 2, 3 e 4, il Segretario Comunale, sentito il Sindaco e il Responsabile dell'Area Finanziaria, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di mobilità di cui trattasi;

**RITENUTO**, pertanto, di dover positivamente valutare la richiesta di mobilità avanzata dal Comune di Baunei (OG), autorizzando il competente responsabile del servizio finanziario, nella cui Area è incardinato l'ufficio del personale, al rilascio del relativo nulla-osta con contestuale cessione del contratto di lavoro in essere tra questo Comune e il dipendente Antonio Piras;

**CONSIDERATO** che al fine di non arrecare pregiudizio al buon andamento dell'attività dell'ente ed in particolare allo svolgimento delle funzioni relative all'Area Tecnica, si ritiene opportuno che la mobilità in questione potrà essere consentita solo successivamente al 31 marzo 2013, onde consentire al dipendente la definizione di alcune urgenti ed indifferibile pratiche pendenti presso l'ufficio di appartenenza;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si riporta in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, reso da parte del competente responsabile dell'Area Finanziaria;

**UNANIME**

**DELIBERA**

Per quanto esplicitato nelle premesse:

1. di accogliere favorevolmente l'istanza di mobilità esterna avanzata dal Comune di Baunei (OG) e finalizzata al trasferimento presso il medesimo Comune del dipendente Ingegnere Antonio Piras, nato ad Avigliana (TO) il 15/06/1963 e residente in Cardedu (OG) in via Mare, 6 - c.f. PRSNTN63H15A518Y, Istruttore Direttivo Tecnico, a tempo indeterminato e parziale (part-time al 50%) di ruolo presso questa Amministrazione con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria giuridica D3 ed economica D4 del vigente ordinamento professionale
2. per l'effetto di cedere, irrevocabilmente, con effetto giuridico decorrente dal 1° aprile 2013, il relativo contratto individuale di lavoro in essere dal 16 giugno 2008 (data di assunzione per mobilità dal Comune di Bari Sardo) tra il suddetto dipendente e questo Comune;

3. di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria affinché provveda alla trasmissione del presente atto, unitamente al fascicolo personale del dipendente, al Comune di Baunei, nonché all'adozione di ogni e qualsiasi eventuale atto che si rendesse, eventualmente, necessario assumere al riguardo;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali territoriali e alle R.S.U. aziendali;
5. di prendere atto di quanto appresso:
  - a. che la concessione della mobilità non determina una cessazione per cui questo comune non potrà tenerne conto in relazione all'art. 1, comma 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (assunzioni nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno);
  - b. di prendere altresì atto che, quindi, il posto potrà essere coperto esclusivamente mediante una analoga mobilità in entrata;
  - c. di aver compiutamente valutato i risvolti organizzativi e gestionali che la concessione della mobilità crea per il Comune di Belvi;
6. infine, ravvisatane l'urgenza, con separata unanime votazione, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

del che è stato redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(D.<sup>ssa</sup> Piera PISANO)

**IL SINDACO**

(Rag. Rinaldo Arangino)

## PARERI

(Art. 49 D.Lgs. N. 267/2000 - Tuel)

**VISTA** la presente proposta di deliberazione;

**VISTO** l'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), in relazione alle proprie competenze;

## ESPRIME

Il seguente parere:

Sotto il profilo	TECNICO:	<b>FAVOREVOLE</b>
	CONTABILE:	<b>non rilevante</b>

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Rag. Mario Onano)

---

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si **ATTESTA** che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Dalla residenza municipale addì, 14.03.2013

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)